N. PROT. HEPV29_2023_PEC_00016

Spett.le COMUNE DI BRINDISI

Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio

Servizio Pianificazione

ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it

e p.c. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA

SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

VA@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA PNRR- PNIEC

COMPNIEC@pec.mite.gov.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Trento, 22 giugno 2023

OGGETTO: [ID_VIP: 7778] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrovoltaico, denominato "impianto 12", di potenza pari a 10,15 MWp, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), con relativo collegamento alla rete elettrica MT nel comune stesso, tramite realizzazione di nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT CP Campofreddo esistente.

Proponente: HEPV 29 S.r.I.

Riscontro parere non favorevole del Comune di Brindisi Prot. N.0065952/2023 del 12/06/2023

Si riscontra il parere del Comune di Brindisi, non favorevole, per osservare quanto segue.

L'amministrazione comunale sostiene – erroneamente – che l'impianto progettato non possa considerarsi "agrovoltaico" in quanto: da un lato le NTA del PRG comunale autorizzerebbero solo gli imprenditori agricoli ad esercitare "attività industriali" in "zone agricole" e, dall'altro lato, l'art. 49, comma 3 1 bis del D.L. 13/2023, conv. Con mod. nella L. 41/2023, stando alla persistente lettura distorta del Comune, richiederebbe, anche qui, l'escludente requisito soggettivo dell'impresa agricola per poter installare gli impianti agrovoltaici in aree agricole non vincolate.



A tale riguardo va anzitutto evidenziato che il predetto art. 49 statuisce **soltanto** la <u>"libera installabilità"</u> degli impianti agrovoltaici qualora il soggetto sia un imprenditore agricolo (o ad esso assimilabile) e qualora l'impianto sia progettato con i moduli sollevati da terra a una certa altezza. Ciò non significa però che solo l'imprenditore agricolo possa installare impianti fotovoltaici in area agricola, ma più limitatamente, che qualora ricorra tale requisito soggettivo gli impianti stessi sono considerati "liberamente installabili" <u>senza, cioè, necessità di ottenere particolari autorizzazioni</u> e/o permessi, salvo vincoli speciali.

È pertanto palese che tale norma non vieti a un operatore economico diverso di fare altrettanto, poiché se così per assurdo fosse, da un lato, verrebbe meno la stessa tipizzazione ministeriale (vedasi le note Linee Guida sull'agrovoltaico) delle diverse tecniche e fattispecie "agrovoltaiche" (come, ad esempio, il c.d. agrovoltaico "semplice" ove si prevede la semplice coesistenza tra attività agricola e attività di produzione di energia elettrica, senza discriminare, tra l'altro, tra i diversi tipi di operatori) e, soprattutto, dall'altro lato, verrebbe meno la stessa necessità di seguire un iter autorizzativo complesso al fine di ottenere il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto da fonte rinnovabile. Dunque, la norma statale richiamata dal Comune disciplina solo il caso specifico della "libera installabilità", la quale sola, appunto, presuppone la qualifica di agricoltore, oltre che una specifica tipologia progettuale di impianto agrovoltaico. Non può perciò erroneamente tradursi in un divieto generalizzato per gli altri operatori economici.

Ne consegue, in secondo luogo, l'evidente illegittimità delle NTA del PRG comunale, le quali in *subiecta materia* risultano essere del tutto cedevoli ancorché affette da un difetto assoluto di attribuzione.

Le NTA del Comune di Brindisi non sono né legittimate a discriminare tra operatori diversi, nell'ambito dell'esercizio di una libera attività economica, né sono legittimate, sul piano oggettivo a individuare aree idonee e aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici.

Ineccepibile, sotto tale punto di vista, la recentissima sentenza del **Tar Sicilia Palermo**, in cui si statuisce che "I Comuni in generale e i Comuni della Regione Siciliana non possono precludere l'installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell'ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 D.Lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del D.Lgs. n. 199 del 2021." (così testualmente **Tar Sicilia Palermo, Sez. II, sent. 2 febbraio 2023, n. 299**).

Infatti, il D.Lgs. n. 387 del 2003 e le linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, **si rivolgono nella loro** "**interezza**" **alle sole Regioni** (Corte cost., sentenza n. 224 del 2012, 4.2.), **e non certo ai Comuni**.

Orbene, l'art. 12, comma 7 D.Lgs. n. 387 del 2003 prevede che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici" e che "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione

HEPV29 S.r.l. | Email: info@heliopolis.eu | Tel: +39 0461 1732700 | Fax: +39 0461 1732799 | PEC: hepv29srl@legalmail.it



delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale ...". In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che "le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (paragrafo 17.1), avvalendosi dell'iter procedimentale di seguito indicato. La **Regione** deve, dunque, compiere "un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale" (paragrafo 17.1 Linee guida).

All'esito di tale istruttoria, la **Regione** procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area "in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti", motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387 del 2003.

A sua volta, l'art. 20 D.Lgs. n. 199 del 2021, **sempre con riguardo alle sole Regioni**, stabilisce, per quanto qui di interesse, che "... Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all' installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

Dal quadro normativo sopra tratteggiato si inferisce una rilevante implicazione sostanziale riguardante l'assetto ordinamentale che va applicato alla vicenda di cui è causa, ovverossia <u>che i Comuni sono del tutto estranei all'attività di pianificazione sia sulla base delle linee guida, sia sulla base del D.lgs. n. 199/2021 (cfr. la puntuale statuizione del Tar Sicilia Palermo sent. 299/2023, cit., p.to 12.1 in diritto).</u>

In ragione di ciò non si può non concludere con quanto già affermato dal Giudice amministrativo: "Tale complessivo assetto – che attiene ai poteri delle regioni e non degli enti locali territoriali – non può che far concludere per il difetto di attribuzioni dei comuni (anche) della Regione Siciliana, con la conseguente declaratoria di nullità del regolamento impugnato (v. secondo motivo di ricorso) e annullamento del correlato diniego che su detto regolamento si fonda" (Tar Sicilia Palermo sent. 299/2023, cit., p.to 13 in diritto).

Ciò vale a maggior ragione con riguardo ad eventuali discriminazioni soggettive, in contrasto con la normativa statale ed eurounitaria vigente, laddove si riconosca ai soli operatori economici agricoli la possibilità di svolgere attività industriali nelle aree agricole.

Alla luce di quanto esposto non si può non constatare come il parere del Comune di Brindisi sia giuridicamente e fattualmente infondato.

Con osservanza.

HEFV29 SRL